

LOCAZIONI BREVI – APPLICAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO

ADEMPIMENTI DEGLI “HOST”

Con delibera di C.C. n. 73 del 09/04/2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Palermo.

Il comma 5-ter dell'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 stabilisce che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

I titolari degli immobili adibiti a “locazioni brevi” (Host), ai fini dell’assolvimento degli adempimenti inerenti l’imposta di soggiorno, dovranno accreditarsi presso l’Ufficio Turismo “imposta di soggiorno” del Comune di Palermo, ai quali verranno rilasciate le credenziali per l’accesso al portale IDS.

L’imposta è riscossa dagli “Host” presso i quali sono ospitati i soggetti passivi (Ospiti).

Gli “Host”, in aggiunta ai prezzi ed alle tariffe correntemente praticate, applicano le tariffe dell’imposta di soggiorno pari ad € 1,50 a persona per notte di soggiorno e per quattro pernottamenti consecutivi (gs. Delibera di Giunta n. 274/2017), fatte salve le esenzioni previste dal Regolamento.

Nella ricevuta fiscale, fattura o altro documento equivalente, l’importo dell’imposta di soggiorno va indicato con la dicitura “IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI PALERMO – FUORI CAMPO IVA”.

Entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento (15/04-15/07-15/10-15/01), gli “Host” dovranno:

1. Inserire, tramite il portale Ids, la dichiarazione trimestrale in cui vanno indicati: il numero totale dei pernottamenti mensili dei soggetti paganti, il numero dei pernottamenti dei soggetti esenti, il numero di eventuali soggetti che si rifiutano di versare l’imposta e i dati identificativi degli stessi (mese di riferimento, estremi del documento, numero dei pernottamenti). **Si precisa che la dichiarazione va effettuata anche in caso di nessun pernottamento nel trimestre di riferimento.** Al termine degli inserimenti di cui sopra è necessario assicurarsi che si sia provveduto anche (sempre tramite il portale) all’**INVIO** della stessa. **La dichiarazione nello stato “DA INVIARE” equivale ad un’omessa dichiarazione.**
2. Riversare al Comune le somme riscosse dagli “Ospiti” mediante modello F24 (sezione EL cod. tributo 3936 cod. ente G273) o tramite sistema di pagamento PagoPA. **Si precisa che è necessario effettuare i versamenti singolarmente per ogni locazione registrata sul portale Ids.**
3. Emettere apposita fattura e/o ricevuta fiscale in favore dell’Amministrazione Comunale relativamente alla quota pari al 10% dell’imposta di soggiorno trattenuta ai sensi dell’art. 11

comma 4 cpv. 1 del vigente Regolamento (vedi nota prot. n. 801662 del 18/05/2018 pubblicata nella sezione Utilità del portale ids).

Si sottolinea che le dichiarazioni rese dall'ospite, per attestare il requisito di esenzione (MODULO A –MODULO B- MODULO C) di cui al regolamento sull'imposta di soggiorno sono trattenute dall'Host e tenute a disposizione dell'Amministrazione Comunale per eventuali verifiche successive.

Si precisa, inoltre, che tra le esenzioni sarà possibile inserire, nella sezione "AIRBNB", i pernottamenti in favore di Ospiti che hanno prenotato tramite la piattaforma Airbnb e assolto all'obbligo del versamento dell'imposta di soggiorno tramite la stessa.

L'accordo siglato tra il Comune di Palermo e Airbnb avente ad oggetto l'applicazione, riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno è valido con decorrenza 01/04/2018, pertanto sarà cura di Airbnb, per le **prenotazioni effettuate** dagli "Ospiti" sulla piattaforma **a decorrere dal 01/04/2018**, provvedere a riscuotere l'imposta di soggiorno e a riversarla all'Amministrazione Comunale per conto degli "Host".

Nel caso di mancato pagamento da parte dei soggetti passivi dell'imposta (Ospiti), gli Host devono compilare la seguente modulistica (MODULO D CLIENTE– MODULO E) trasmettendo al Comune di Palermo sia la copia dei documenti fiscali di pagamento rilasciati agli stessi, al fine di consentire al Comune di Palermo di effettuare i dovuti controlli, sia le dichiarazioni di rifiuto dell'eventuale importo dell'imposta di soggiorno stessa.

A seguito dell'inserimento di tutte le dichiarazioni e versamenti trimestrali, il portale "IDS" genera il Mod. 21 il quale dovrà essere **integrato** da parte degli "Host" delle informazioni mancanti (**numero progressivo delle ricevute e numero quietanze**), firmato dal titolare e/o rappresentante legale e presentato all'ufficio Turismo del Comune di Palermo perentoriamente entro il 30 gennaio di ogni anno (ai sensi del D. Lgs. 267/2000) per l'attività di gestione afferente l'anno precedente.